



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo Dispositivo n. 19026

Torino, 10 luglio 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 8 luglio 2019 a Mondovì tra Merlese ed Alta Langa (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore LINGUA Luca (Merlese) è stato ammonito per comportamento antisportivo (ostruzione);
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore LINGUA Luca (Merlese) contravviene a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 4 e dall'art. 10 comma 1 ed è sanzionata dall'art. 14.3.III lett.a in relazione all'art. 12.1 lett. a-b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore LINGUA Luca (Merlese) la sanzione pecuniaria di Euro 100.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino